



COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

NR. 30 DEL 25/06/2020

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di Giugno, alle ore 21:00, in modalità telematica come da disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n. 30 del 09/04/2020, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
DELFINI MATTEO	X	
FILIPPUCCI CLAUDIO	X	
FAVA SARA	X	
BOSONI GIANFRANCO	X	
SPELTA CLAUDIO	X	
ROSSI MARIA TERESA	X	
ERCOLI MARIA GABRIELLA	X	

Componente	Presente	Assente
TIARI ANDREA	X	
VELLUTI GRAZIANO	X	
PRADELLI ANNA	X	
FORNAROLI ARIANNA	X	
BARDELLA EMILIO	X	
CONTARDI ILARIA	X	

Numero totale **PRESENTI: 13** – **ASSENTI: 0**

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE FONTANA CARMELO SALVATORE, Segretario Generale del Comune.

Il sig. DELFINI MATTEO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha istituito la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO CHE:

- i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta non si applica alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;
- il comma 741 definisce gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali di lusso, le aree edificabili ed i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti;

CONSIDERATO CHE l'art. 1 della Legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote

dell'IMU previa elaborazione tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote IMU vigenti nell'anno 2019, come specificato al punto 4 della Circolare 1/DF del 18/03/2020 del MEF;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86% (0,76% riservata allo Stato)	1,06%	0,00%	fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

DATO ATTO che la NUOVA IMU accorpa in sostanza le due tasse sulla casa, IMU e TASI, senza modifiche al gettito atteso, ponendo fine alla duplicazione di tributi locali sulla medesima base imponibile;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modulare le aliquote della NUOVA IMU tenendo conto della sommatoria delle aliquote IMU e TASI applicate negli esercizi precedenti;

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà quindi la seguente:

ALIQUOTE NUOVA IMU 2020	TIPOLOGIA IMMOBILI
----------------------------	--------------------

0,55%	ABITAZIONE PRINCIPALE A/1-A/8-A/9 E RELATIVE PERTINENZE
0,10%	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
0,18%	"BENI MERCE"
0,88%	TERRENI AGRICOLI (non coltivatori diretti)
1,06% (0,76% riservata allo Stato)	FABBRICATI GRUPPO "D"
1,06%	AREE FABBRICABILI
1,06%	ALTRI IMMOBILI

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della Nuova IMU, in approvazione nella stessa seduta in data odierna;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n.18 che all'art.107, comma 2, proroga al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO che l'art.138 del decreto "Rilancio" del 13 maggio 2020 uniforma i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione, abrogando il comma 779 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che aveva prorogato al 30 giugno l'approvazione degli atti deliberativi per tale tributo;

VISTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 c. 1 D.Lgs 267/2000, che vengono allegati;

Con voti 9 favorevoli, 1 contrario (Contardi), 3 astenuti (Pradelli, Fornaroli, Bardella), su nr. 13 consiglieri presenti con diritto di voto, reso in forma palese;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;
3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
4. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTE NUOVA IMU 2020	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,55%	ABITAZIONE PRINCIPALE A/1-A/8-A/9 E RELATIVE PERTINENZE
0,10%	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
0,18%	"BENI MERCE"
0,88%	TERRENI AGRICOLI (non coltivatori diretti)
1,06% (0,76% riservata allo Stato)	FABBRICATI GRUPPO "D"
1,06%	AREE FABBRICABILI
1,06%	ALTRI IMMOBILI

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Inoltre, si delibera con separata votazione con voti 9 favorevoli, 1 contrario (Contardi), 3 astenuti (Pradelli, Fornaroli, Bardella), su nr. 13 consiglieri presenti con diritto di voto, reso in forma palese, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Delfini Matteo

IL SEGRETARIO
Fontana Carmelo Salvatore